



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 179 del 29 MAR. 2022

Oggetto: *Richiesta parere per "Piano Attuativo Convenzionato di iniziativa privata del Distretto Perequativo in Area Funzionale DP2 e relativo stralcio funzionale, art. 19 NTA Regolamento Urbanistico del Comune di Nova Siri (MT)", ai sensi dell'art. 4bis delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di bacino Basilicata;*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione*



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

Visto l'articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, secondo il quale l'Autorità di Bacino esprime parere di conformità al PAI degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di nuova formazione;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *“Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze”*;

Visti i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2018 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

Vista la nota del comune di Nova Siri (MT) acquisita agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo n. 2591 del 01/02/2022, con cui veniva richiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art 4bis delle vigenti Norme di Attuazione sul Piano Attuativo Convenzionato di iniziativa privata del Distretto Perequativo in Area Funzionale DP2 e relativo stralcio funzionale, art. 19 NTA Regolamento Urbanistico del comune di Nova Siri;

Considerato che tra gli elaborati trasmessi non risultavano presenti gli elaborati geologici menzionati nella nota di trasmissione, con nota prot. 5707 del 28/02/2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale ha formulato richiesta di integrazione documentale;

Preso atto che con nota registrata al prot. 6211 del 04/03/2022 l'Amministrazione Comunale di Nova Siri (MT) ha trasmesso la documentazione richiesta;

Visto il verbale della Commissione Tecnica di cui all'art. 4bis delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere positivo con specifiche prescrizioni sul Piano Attuativo



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Convenzionato di iniziativa privata del Distretto Perequativo in Area Funzionale DP2 e relativo stralcio funzionale, art. 19 NTA Regolamento Urbanistico del comune di Nova Siri;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere il parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1-Si esprime, ai sensi dell'articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere positivo sul Piano Attuativo Convenzionato di iniziativa privata del Distretto Perequativo in Area Funzionale DP2 e relativo stralcio funzionale, art. 19 NTA Regolamento Urbanistico del comune di Nova Siri (MT), con le seguenti prescrizioni:

- l'elaborato G14 "Carte del rischio idraulico" deve essere aggiornato conformemente al PAI vigente, compreso le aree di attenzione del PGRG;
- in sede di progettazione definitiva-esecutiva si dovrà definire una campagna di indagini di dettaglio per ricostruire il modello geologico del sottosuolo e definire la variabilità stratigrafica locale, l'escursione massima del livello di falda e ogni altro elemento utile a individuare le azioni progettuali più adatte per garantire la sicurezza delle strutture e della pubblica e privata incolumità;
- in sede di lavori, si dovrà prestare attenzione particolare alla realizzazione di una rete drenante efficiente e si dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti anche aggiuntivi necessari alla salvaguardia della stabilità dei luoghi e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, nonché di tutte le opere in progetto e del loro regolare utilizzo. Inoltre, si dovranno evitare interventi che possano innescare fenomeni locali di criticità geologica.

e raccomandazioni:

con riferimento alla "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni, II ciclo 2016-2021"



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- si raccomanda, relativamente agli aspetti di Protezione Civile, di tenere in debita considerazione la possibilità che le aree possano essere interessate da problematiche di rischio idraulico. Si richiama all'uopo il principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;

con riferimento ai Piani di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale (PGA e PGRA) ed alle relative misure WIN WIN che rappresentano azioni aggregate e sinergiche dei due piani di gestione che correlano gli obiettivi di prevenzione alla mitigazione del rischio idrogeologico con quelli di salvaguardia e miglioramento della funzionalità ecologica del suolo e dei corpi idrici, si raccomanda di tener conto delle indicazioni finalizzate a favorire:

- sia nelle successive fasi progettuali che nella fase esecutiva e di gestione delle opere, sia curata con attenzione il tema del raccolta delle acque, mantenendo laddove possibile, nelle aree di pertinenza dei manufatti edilizi e negli eventuali parcheggi esterni, una buona permeabilità del terreno, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06.
- con riferimento alle aree esterne, ove possibile, andrà preservata la naturalità dei beni ambientali e paesistici tramite il recupero e/o incremento della vegetazione esistente, prevedendo eventualmente anche l'inserimento di vegetazione arborea ed arbustiva che favorisca la conservazione dell'originale equilibrio tra ruscellamento ed infiltrazione;
- nell'ambito delle trasformazioni previste e ove compatibile con tali trasformazioni, si raccomanda di perseguire il risparmio idrico, applicando un uso razionale quali: dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile e recupero delle acqua piovane per irrigazione e pulizia.

Si richiede, infine, la verifica da parte del Comune, d'intesa con il gestore del S.I.I., della sostenibilità della trasformazione prevista e del relativo eventuale incremento di carico idrico ed inquinante, in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento e trattamento delle acque reflue, nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti e della pianificazione in materia.

Art.2 – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Nova Siri (MT) comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it ed alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Art.3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale (www.distrettoappenninomeridionale.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vera Corbelli